

TAGLIACARTE.

1. La fondazione della nostra rivista *Labeo* venne maturata nel corso del 1954 ed effettuata a partire dal 1955: anno a cominciare dal quale i fascicoli sono sempre venuti alla luce puntualissimi, la redazione si è continuamente accresciuta ed evoluta, qualcuno se ne è andato purtroppo per sempre, l'iniziativa ha acquistato progressivamente credito e abbonati, si sono moltiplicate le contribuzioni di autori di tutti i paesi, ma è rimasto costante lo sforzo della direzione (pur se talvolta non riuscito) di filtrare al meglio le offerte di pubblicazione e di seguire con sollecitudine (anche attraverso talune inchieste) l'evolversi degli studi giurromanistici e il fluire (talora anche il rifluire) di diversi punti di vista innovativi. Che altro? Beh, non possono essere dimenticati o sottovalutati i «redazionali» con cui, sino a tutto il 1989, sono stati aperti ben 105 fascicoli. Questi corsivi, tutti (meno due: 1957 e 1984) non firmati, hanno segnato i tempi di *Labeo* con considerazioni, penso, non vuote o retoriche, ma tutte, al contrario, aderenti con rilievi concreti ad occasioni, a ricorrenze, a personalità concrete. Rileggerli in una volta sola potrebbe non essere del tutto inutile a chi si proponesse di tracciare una storia della giuromanistica di quasi mezzo secolo. Comunque, non è questo che a me importa, almeno al momento, di mettere in luce. Mi interessa solo di sfatare una voce corrente: la voce che l'autore anonimo dei redazionali sia io. Non è vero. Vero è solo che, specie dopo i primissimi tempi, i redazionali di *Labeo* sono stati redatti, diciamo al novanta per cento, materialmente, ma solo materialmente, da me. Quasi nessuno tra essi è stato esente da preventivi accordi sul suo tenore, o da successive approvazioni della sua stesura, o da ritocchi e varianti suggeriti da questo o da quel compagno di lavoro; sì che il «noi» in cui essi si impersonano non ha carattere né magniloquente, né tanto meno maestatico, ma esprime la realtà di una *concordia discors* (non voglio dire, a Napoli, di una unanimità) della quale io mi sono reso di volta in volta interprete. Se, dunque, in una futura occasione ripubblicherò tra i miei scritti, così come mi è stato richiesto, qualcuno di quei redazionali come particolarmente «mio», sia bene avvertito il lettore che in verità soltanto mio quel pezzo, come conferma il «noi» da cui formalmente proviene, mai non è. E sia il lettore altresì ben avvertito che di questa matrice collettiva del pezzo, del ricordo degli amici che mi sono stati a suo tempo vicini, dandomi conforto nello scriverlo, io sono personalmente molto lieto e, starei per dire, addirittura superbo. [A. G.]

2. Nel febbraio del 58 a.C. il tribuno della plebe Publio Clodio, cesariano, propose la *lex de capite civis Romani*, con la quale si riconfermava il diritto di appello contro le condanne capitali, stabilendo, nel contempo, la pena dell'esilio per chiunque avesse messo a morte un cittadino comprimendo il diritto di costui ad un giudizio popolare. Anche se questo provvedimento, ispirato da Clodio, non era ancora quello più specifico che verrà adottato più tardi *de exilio Ciceronis*, l'Arpinate, tuttavia, su consiglio degli amici che lo ritenevano già condannato, scelse spontaneamente la via dell'esilio sin dal momento della prima proposta clodiana. Tornò un anno e mezzo dopo, in seguito all'interessamento di Pompeo e dei nuovi tribuni in carica, i quali resero possibile il suo richiamo. Nel settembre del 57 Cicerone,

un elaborato calendario di competenza dei pontefici e come, quindi, la religione pubblica si configurasse, in definitiva, alla stregua di una religione di esercizio del potere. — Il tentativo che l'a. sviluppa nella parte conclusiva della dissertazione è quello di spiegare (pp. 143-150) il ruolo che ha avuto, nella crisi della repubblica, il ricorso, sempre più frequente, all'utilizzazione dell'elemento religioso. — Utili indici chiudono il lavoro che, se ha il pregio di essere stato interamente condotto di prima mano sulle fonti, non sempre però mostra con pienezza il grado di consapevolezza raggiunto dalla B. nei riguardi della letteratura che, data la complessità dei problemi affrontati, è forse un tantino più estesa, come documentano i recenti contributi che John North e John Scheid han dedicato al difficile tema nei volumi (2.1, Torino 1990 e 4, Torino 1989) che la *Storia di Roma*, diretta da Aldo Schiavone, ha destinato alla « repubblica imperiale » e ai « caratteri e morfologie ». [F. A.]

3. Il « piacere del corso », del quale ebbi a parlare vari anni fa (in *Labeo* 7 [1961] 421) a proposito delle lezioni pubblicate dall'Archì sulle donazioni, è un piacere che, negli ultimi tempi, gli studiosi di diritto romano si sono concessi sempre più raramente, fatta eccezione per pochi, anzi pochissimi, tra i quali ho figurato (spero non sfigurando) anche io. Facile per molti docenti di « Pandette » (non voglio dire per tutti) trincerarsi dietro il disinteresse degli studenti di giurisprudenza per le antichità romane o dietro la scarsa comprensione della lingua latina cui gli studenti sono stati ridotti dalle insane riforme degli studi preuniversitari seguitesi dal 1968 in poi. La realtà, tralasciando i casi (talvolta al limite dello scandalo o di altro) di coloro che sono indotti da diverse e lucrose occupazioni a non dedicarsi in modo vero ed efficace all'insegnamento, la realtà è che spesso sono proprio i professori ad allontanare dalle proprie cattedre gli studenti: o perché propinano loro argomenti troppo difficili da comprendere senza un parallelo impegno di illustrazione e di chiarificazione in termini accessibili ai non iniziati; o perché ripetono per anni ed anni la stessa risaputa tiritera, mai o quasi mai passando allo svolgimento di nuovi temi e al tentativo di allettare nuovi ascoltatori; o infine perché di Roma o del diritto romano parlano agli studenti di giurisprudenza del nostro secolo proprio come questi tendono ingenuamente a credere, proprio come di cose diverse e lontane, diverse e lontane perché « antiche », senza spiegare (e, chissà, senza avvertire, i cattivi storiografi che sono) i profili dell'attualità contemporanea che inducono o devono indurre un giurista moderno alla loro comprensione. Non così, a Dio piacendo, Filippo Gallo, professore di diritto romano a Torino e, per supplenza, anche nella nuova università di Alessandria, il quale dichiara di aver tratto stimoli preziosi dagli studenti, che lo hanno in sempre maggior numero seguito (evidentemente perché da lui in sempre maggior numero accattivati), per pubblicare un « corso di lezioni » degno della migliore tradizione italiana, e in particolare degno del luminoso esempio del suo maestro Giuseppe Grosso. Titolo: *Synallagma e conventio del contratto*; significativo sottotitolo *Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne* (Torino, Giappichelli, 1992, p. IV-262). Il corso è, per ora, un primo volume, che si ferma a Labeone, ma che appunto perciò coinvolge nel discorso i successivi giuristi sino a Ulpiano, anzi la giurisprudenza postclassica sino a Giustiniano. Esso sviluppa (con alcune

varianti) idee che l'a. ha in gran parte già espresse in precedenza altrove e che in questa sede non è possibile, addirittura non è il caso discutere o tornare a discutere (per esempio chiedendosi se le inclinazioni diairetiche che il Gallo attribuisce a Labone non siano in realtà, almeno in parte, le inclinazioni proprie dello stesso Gallo). Quello che ritengo doveroso fare, in questa nota, è esprimere il mio compiacimento di lettore per la chiarezza del dettato, per la illuminante precisione delle traduzioni italiane dei numerosi passi latini, per il fervore della discussione. Un fervore, quello argomentativo, che è segno inequivocabile di nobile passione per l'insegnamento. [A. G.].

4. Con il titolo *The Road is Hard. Annotation on Human Rights in Practice* è stata pubblicata (The Editors, Kiel 1992, p. 20) una breve ma intensa riflessione di Albert Polacek, volta ad approfondire la comprensione del delicato tema dei 'diritti umani'. Il fascicolo (edito in occasione dell'ottantesimo compleanno dello studioso austriaco-cecoslovacco) si collega ad un antico impegno dell'autore — da decenni appassionato investigatore dei rapporti tra etica e politica, tra speculazione teorica e attività pratica —, e si propone di dare una definizione non convenzionale del concetto di 'human rights', cercando di smascherare quei malcelati interessi di parte la cui denuncia si rivela, secondo il Polacek, preliminare ad ogni genuina battaglia a difesa dei diritti dell'individuo: «These rights originally established in favour and for the protection of every individual, especially of the common man, get repeatedly restricted to some particularly striking cases and not infrequently transformed into a political vehicle against other countries selected according to the convenient point of view». [F. L.].

5. Uno studio piuttosto esteso ha dedicato alla *societas* romana Julio Hernando Lera (H. L. J., *El contrato de sociedad. La casuística jurisprudencial clásica* [Madrid, Dykinson, 1992] p. 393). L'angolo visuale prescelto dall'a. è quello del contributo dato alla comprensione dell'istituto e delle sue applicazioni dai vari giuristi romani che ne hanno parlato, accordando molto poco spazio al problema del grado di autenticità delle fonti a noi pervenute e spazio altrettanto esiguo ad una valutazione critica personale delle dottrine che si allontanano dalla *communis opinio* quale è stata rappresentata e difesa, da ultimo, in una densa voce di enciclopedia di M. Talamanca. Ciò spiega anche il quadro sistematico finale (p. 291-376) delle «respuestas jurisprudenciales». [F. F.].

6. Validissimo contributo alla conoscenza del diritto romano, attraverso lo studio dei papiri greci e latini di Egitto, è dato da Livia Migliardi Zingale (M. Z. L., *Vita privata e vita pubblica nei papiri di Egitto. Silloge di documenti greci e latini dal I al IV secolo d.C.* [Torino, Giappichelli, 1992] p. XI-211). La raccolta, operata con mano sicura e corredata da precise e chiare traduzioni di ogni residuo documentale, segue il percorso del cittadino romano di Egitto (o, più in generale, del residente in Egitto) dalla nascita sino alla morte, attraverso la scuola, il lavoro, la famiglia, gli affari, la complessa amministrazione dello stato (ivi compresa l'elargizione della giustizia), la religione e i rapporti sociali extra-giuridici. Il quadro è completato da un glossario dei termini tecnici caratteristici della provincia e da due cartine geografiche. In definitiva, un'opera di grandissima utilità per l'insegnamento,

che denuncia non solo la competenza dell'a., ma anche e sopra tutto la sua apprezzabile dedizione alla missione didattica. [A.G.].

7. Il volume '*Bella et expeditiones*'. *Die antike Terminologie der Kriege Roms*, di Veit Rosenberg (Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1992, p. 203) rappresenta un contributo interessante e uno strumento di lavoro molto utile per l'approfondimento della storia politica e militare dei Romani. Il libro, organizzato secondo una successione cronologica (Mittlere und Späte Republik, Caesar, Augustus ecc.), passa in rassegna i principali lemmi con cui venivano indicate, in latino e in greco, le vicende belliche (*bellum, expeditio, tumultus, clades, πόλεμος* ecc.), cercando di delineare con esattezza i differenti significati assunti, nei vari contesti, da queste parole, e di spiegare i motivi della diversità delle aggettivazioni riscontrabili, di volta in volta, nelle fonti (si veda, p. es., il caso della guerra contro il re macedone Filippo V, tramandato come *bellum Macedonicum, bellum Macedonum, bellum Philippi, bellum Philippicum, bellum cum Philippo, bellum adversus Philippo* o anche, ribaltando il punto di vista, *bellum Romanum, πρὸς Ῥωμαίους πόλεμος*). Il volume non mancherà di attirare l'attenzione degli storici del diritto, per diverse questioni in esso trattate: p. es., il problema della definizione della guerra contro Spartaco (*bellum servile, fugitivorum bellum, bellum adversus fugitivos, bellum Spartaci* o *Spartacenum, Σπαρτάκειος πόλεμος*), che ha dato materia di discussione ai romanisti relativamente alla condizione giuridica degli insorti (ricordiamo l'obiezione di Francesco De Martino ad Antonio Guarino, secondo cui l'idea di una sommossa di contadini poveri, pastori e diseredati urterebbe proprio con la denominazione di *bellum servile*, che le classi dominanti del tempo non avrebbero avuto alcun interesse ad adoperare, se non si fosse trattato di un vero scontro bellico, contro quello che appariva un autentico « esercito di schiavi »: v. *Sodalitas*, fascicolo fuori commercio, Napoli 1985, 22 s.). [F.L.].

8. Con la asciuttezza di linguaggio che è tra le sue migliori qualità, Giovanni Nicosia ha steso e pubblicato una prima parte di un corso istituzionale di diritto privato romano (N.G., «*Institutiones*». *Profili di diritto privato romano delineati con l'ausilio delle Istituzioni di Gaio e di Giustiniano* 1 [Catania, Torre, 1992] p. 352). Corso altamente pregevole per il frequente ricorso ai brani più significativi delle istituzioni gaiane e giustinianee (brani riprodotti con traduzione italiana a fronte) e per il consapevole aggancio alla linea espositiva di quei due manuali, e in particolare (ovviamente) a quella del primo tra essi. Circa trent'anni di insegnamento della materia secondo questi schemi hanno sempre maggiormente convinto l'a. della loro efficacia ai fini didattici e quindi della preferenza che va loro accordata nei confronti delle sistematiche moderne o di teoria generale del diritto. Per quanto mi riguarda, che Gaio, col contrappunto delle istituzioni giustinianee, interessi molto gli studenti, è cosa di cui sono anch'io convintissimo, dal momento che ho sempre basato su quei due testi (riprodotti, come è noto, anche in un *Breviarium* curato dall'Arangio-Ruiz e da me) i miei numerosi corsi ausiliari di « esegesi delle fonti » a Napoli. Non altrettanto convinto sarei invece della tesi che il sistema gaiano sia utile fondamento anche del corso universitario di « istituzioni »: corso che non può

essere svolto dimenticando la esigenza didattica di portarlo avanti, nei limiti del possibile, « in parallelo » con il corso di istituzioni di diritto privato vigente. Senza volerlo (o almeno senza dirlo), il N. non si sottrae all'esigenza ora accennata già in questo stesso primo volume di « *generalia* », sia là (p. 133 ss.) ove limita l'esposizione delle *res* ai soli « beni » (pur ricordando fuggevolmente la singolare nozione gaiana delle *res incorporales*: p. 136), sia là (p. 263 ss.) ove, chiuso il discorso relativo al trinomio « *personae-res-actiones* » passa a trattare (e dal mio punto di vista fa benissimo) dei « *negotia* », o insomma dei fatti giuridici. Sono, le mie, prime impressioni: impressioni che non solo possono essere intrinsecamente sbagliate, ma che potranno anche venir contraddette e travolte dal seguito dell'opera qui segnalata, il quale sarà dedicato all'analisi degli istituti specifici del *ius privatum* (cioè alle *res incorporales* della concezione gaiana). Vedremo. [A.G.].

9. « *Sardinia antiqua* ». Sotto questo titolo un folto gruppo di studiosi ha raccolto altrettanti contributi di varia antichistica per rendere onore alla fervida attività di ricerca e di insegnamento di Piero Meloni, scienziato che fa onore alla sua nobile isola nativa (*Studi in onore di P. M. in occasione del suo settantesimo compleanno* [Cagliari, Edizioni della Torre, 1992] p. 558). Nel segnalare la pubblicazione, siamo lieti di unirci al tributo di stima e di amicizia verso l'eminente storiografo, che anche allo studio del diritto romano ha dato un non dimenticabile apporto con il saggio del 1946 su Servio Sulpicio Rufo e i suoi tempi. [V.G.].

10. Giorgio Barone Adesi, tornando sul contrastatissimo argomento della *Colatio legum Mosaycarum et Romanarum*, ha cercato di stringere il discorso intorno al problema dell'età della compilazione, traendone conseguenze sia circa l'autore, sia circa la risonanza dell'opera dopo la sua prima stesura, che egli attribuisce all'età diocleziana (B.A.G., *L'età della « Lex Dei »* [Napoli, Jovene, 1992, n. 71 delle Pubbl. Univ. Roma « La Sapienza »] p. XIII-230). Molto elevato il numero degli errori di stampa. [F.F.].

11. Le fittissime e complesse implicazioni religiose della guerra, del *bellum pium* e *legitimum* dei Romani, sono state studiate con grande diligenza da Jörg Rupke, in un volume bibliograficamente aggiornatissimo, salvo forse quanto a contributi giuridici (R. J., « *Domi militiae* ». *Die religiöse Konstruktion des Krieges in Rom* [Stuttgart, Franz Steiner, 1990] p. 312). Strumento di lavoro indispensabile nello studio della costituzione di Roma. [M.D.P.].

12. Sono dodici i capitoli del libro in cui Giuseppe Giliberti ha raccolto il resto delle sue lezioni di « Storia », via via registrate durante il corso urbinato dell'anno accademico 1991/92: *Elementi di storia del diritto romano I. Il regno e la repubblica* (Giappichelli, Torino 1993) p. VIII-205. Il lavoro, « concepito come supporto didattico » (p. 2), è corredato da un discreto numero di fonti riprodotte in traduzione, e da un essenzialissimo apparato bibliografico che rinvia non solo alla giusromanistica ma anche a taluni contributi di specialisti in discipline non specificamente antichistiche. Le pagine del libro vanno dall'opera dei Commentatori e dei Culti fino alla romanistica moderna, dalle convenzionali periodizzazioni della didattica alle diverse fasi dell'antico *regnum*, dalla dialettica fra le originarie *partes populi* alla più o meno stabile definizione degli organi della *civitas*, e ancora: il

diritto onorario, i processi delle *quaestiones*, i *mores*, i giuristi-pontefici e poi quelli tardorepubblicani. Infine, in *Appendice*, è collocata la traduzione del lungo e notissimo brano pomponiano di D. 1.2.1. [E. D.].

13. Un rinnovato interesse fra i romanisti si è negli ultimi anni manifestato in relazione al tema del ruolo e delle funzioni assunti dal senato a partire dall'età del principato — si pensi, fra le più recenti, alle ricerche del Palazzolo, del Giglio, del Garbarino, dell'Arcaria e del Vincenti —. Nel suo ultimo studio Umberto Vincenti (V. U., *La partecipazione del senato all'amministrazione della giustizia nei secoli III-VI d.C. (Oriente e Occidente)* [Padova, Cedam, 1992] p. 127) riprende ed approfondisce alcune idee già proposte in precedenti lavori, due dei quali sono stati pubblicati nella nostra rivista (*Note sull'attività giudiziaria del senato dopo i Severi*, in *Labeo* 32 [1986] 55 ss.; *Ancora sull'attività giudiziaria del senato dopo i Severi*, in *Labeo* 32 [1986] 293 ss.). L'indagine dello studioso — in linea con i suoi interessi di storia costituzionale e di diritto processuale — è diretta ad esaminare la possibilità di una competenza giurisdizionale del senato anche dopo i Severi, laddove la *communis opinio* sembra essersi orientata in senso diverso dagli studi della De Marini Avonzo. — In particolare, nel cap. I (*Il tribunale senatorio nel terzo secolo d.C.*, p. 5-47) il Vincenti sostiene che dalla *epistula divi Severi* ricordata in D. 1.12.1 pr. non può desumersi che «l'attribuzione, da parte di Alessandro Severo, della *senatoria dignitas* ai suoi prefetti del pretorio sia stata concepita al fine di sottrarre all'assemblea la competenza in ordine ai crimini commessi dai senatori» (p. 24) anche perché di una reale competenza non si potrebbe parlare nemmeno per l'età precedente, trattandosi infatti di una semplice prassi, non vincolante, attraverso la quale gli imprenditori delegavano all'assemblea i processi criminali contro i senatori. Secondo l'autore lo scopo di Alessandro sarebbe stato quello di riservare la cognizione delle cause *de senatoribus*, pur sempre 'imperiale', a senatori. Anche la declaratoria di *hostis publicus* nei confronti dell'imperatore usurpatore ad opera del senato — da considerarsi secondo l'autore, sulla scia della tesi avanzata dal Bleicken, per lo meno come «atto embrionalmente giurisdizionale» (p. 127) — testimonierebbe la persistenza di una certa competenza giudiziaria dell'assemblea sino a tutto il tardo impero. — Il cap. II è incentrato su *Il senato occidentale e l'amministrazione della giustizia nei secoli IV e V d.C.* (p. 49-120) dove, fra l'altro, si analizzano CTh. 6.4.22, CTh. 9.1.13 e CTh. 2.1.12 in tema di *iudicium quinquevirale* ed alcuni processi — di cui ci è tramandata notizia soprattutto attraverso le *Epistulae* di Sidonio Apollinare e le *Variae* di Cassiodoro — rilevanti quanto alla competenza dell'organo giudicante. — Nel cap. III (*Il senato orientale e l'amministrazione della giustizia nei secoli V e VI d.C.*, p. 102-122) il Vincenti, esaminando fonti pregiustiniane e giustiniane, individua casi di esercizio di poteri giudiziari in sede di appello ed in relazione ad ipotesi di alto tradimento pur constatando la minore autorità del consesso orientale e, di conseguenza, la sua limitata autonomia rispetto all'organo imperiale. [I. D. F.].

14. Bernardo Albanese ci ha regalato, in un volume estratto dagli *AUPA*. 42 (1992) e munito di proprio indice delle fonti, una serie di otto variazioni romanistiche sovrattitolate *Brevi studi di diritto romano* (Palermo, Palumbo, 1992, p. 180).

Gli argomenti trattati sono i più diversi e vanno dal diritto privato al diritto pubblico, alla materia sacrale, contribuendo a dare una nuova prova della vastità di interessi dell'autore. Particolarmente interessanti le pagine (50 ss.) dedicate all'interpretazione (sapientemente conservativa di « *cum nexum faciet mancipiumque* » in XII tab. 6.1) e quelle (95 ss.) relative alla menzione del *meridies* in XII tab. 1.6-9 (« *ante meridiem* », « *post meridiem* »): menzione che l'a. è incline ad attribuire (meno persuasivamente) ad una posteriore iniziativa della giurisprudenza del sec. II a.C. Lo stile espositivo è, come sempre, limpido, controllatissimo e sobrio. [A.G.]

15. Informatissima, minuziosa e acuta è l'attenzione dedicata da Maria H. Dettenhofer al trapasso generazionale, meno di mezzo secolo, dall'età di Cesare a quella di Augusto (D. M. H., « *Perdita iuventus* ». *Zwischen den Generationen von Caesar und Augustus* [München, Beck, 1992, n. 44 di « *Vestigia* »] p. XII-359). « *Perdita iuventus* », fu in certo senso, non solo quella postasi dalla parte di Cesare durante la guerra civile (cfr. Cic. *Att.* 7.7.6), ma tutta la generazione (in questo libro studiata nelle sue figure più eminenti) che dal sostegno di Cesare o di Pompeo passò dapprima al cesaricidio e di poi al prematuro annientamento di fronte all'astro di Ottaviano. L'opera della D., se non erriamo, è di lettura essenziale non solo per l'approfondimento di una dibattutissima vicenda politica, ma anche per la comprensione del lento formarsi del sistema di governo del principato. [B.B.]

16. Credo che a me, più che ad altri, si confaccia il gratificante compito di segnalare l'uscita della nuova edizione della *Storia* di Guarino (G. A., *Storia del diritto romano* [IX ed., Napoli 1993, Jovene] pp. 780); infatti, come già per l'ultima, rielaboratissima stampa del *Diritto privato romano*, apparsa lo scorso anno, ho vissuto passo passo, da spettatore attento e talora partecipe, le fasi successive della lavorazione del volume: dal testo originario con le caratteristiche (per me) glosse manoscritte, sino all'ultima bozza dell'indice-sommario e al « si stampi » finale. Sostanzialmente immutata è rimasta la sperimentata struttura dell'opera, conosciuta da tutti e altrettanto nota alle non modeste schiere di studenti che negli ultimi decenni hanno affollato le Università italiane; al contrario, non ne è rimasto immutato il contenuto, in più luoghi ancora una volta rimeditato e, ancor più di frequente, ulteriormente alleggerito nella sua espressione sintattica. La riscrittura di alcune proposizioni della edizione precedente, effetto, tra l'altro, dell'acquisizione consapevole dei prodotti recensori delle scienze antichistiche, da un punto di vista meramente formale ha comportato un lieve aumento complessivo del testo, testimoniando in misura sensibile, e molto concretamente, della riflessione costante e delle continue verifiche cui l'autore ha sottoposto il proprio pensiero e, talora, della estrema disponibilità ad accogliere, dopo attenta e soppesata valutazione, ragionevoli indicazioni altrui. Beninteso, le tracce di tutto ciò, nell'orditura generale, appaiono in maniera esclusivamente implicita; esse si rivelano, tra le righe, solo a coloro che normalmente non mancano di registrare l'evolversi e il rinnovarsi dei contributi scientifici della giuroromanistica contemporanea. — A voler esemplificare, e non seguendo necessariamente l'ordine dei paragrafi, mi pare non inutile indicare talune significative « integrazioni » apportate all'ottava edizione — alcune più estese, altre meno —, ora ritenute opportune, e quivi collocate dall'autore. È significativo, in primo luogo il

ed esamina cinque tipi di metodi impeditivi: le tattiche dilatorie, di cui costituisce esempio l'espedito della *longa oratio*; le tecniche impeditive di natura formale, attuate attraverso il meccanismo della *intercessio* o comportamenti volti ad evidenziare o cagionare vizi formali negli atti avversati; gli ostacoli creati nella sfera sacrale, con la manipolazione del calendario, e dell'esercizio di *servatio* e *obnuntiatio*; gli atteggiamenti di rifiuto e opposizione da parte del senato, quali il diniego di deliberare, il boicottaggio, il rifiuto di ratifica degli atti magistratuali; la cassazione delle disposizioni approvate contro la volontà della maggioranza dei senatori. Un'appendice sui problemi costituzionali legati alle vicende del proconsolato gallico di Cesare, il prospetto bibliografico, gli indici degli argomenti e delle fonti chiudono il volume. [L. S.].

18. L'attento commentario dedicato da Hein L.W. Nelson al testo del Gaio Veronese è stato continuato in modo eccellente, con ancor maggiore apertura agli aspetti storico-giuridico della materia, da Ulrich Manthe in un volume (*Studia Gaiana VII* [Berlin, Duncker u. Humblot, 1992] p. XI-265), che ha per titolo: *Gai Institutiones III 1-87, Intestaterbfolge und sonstige Arten von Gesamtnachfolge, Text und Kommentar von H. L. W. N. und U. M.* [A. R.].

19. Martin Josef Schermaier ha pubblicato un voluminoso saggio, frutto evidente di lungo e fruttuoso studio, al concetto di *materia* nelle sue varie applicazioni e implicazioni alla luce delle fonti giuridiche romano-classiche (S. M. J., « *Materia* », *Beiträge zur Frage der Naturphilosophie im klassischen römischen Recht* [Wien-Köln-Weimar, Böhlau, 1992] p. XXX-341). Il titolo del libro pone in evidenza il proposito di riprendere in certo qual modo, alla luce del diritto classico, la vecchia opera del Sokolowski, ma il risultato della ricerca (peraltro, lo ripeto, eccellente) non mi sembra del tutto coincidente con esso: sia perché l'a., per *felix culpa*, è molto più portato all'analisi tecnico-giuridica che non alla discettazione filosofica; sia perché la limitazione del campo visivo al diritto (preclassico e) classico limita, se addirittura non amputa, l'interesse della ricerca quanto alle influenze del *ius naturale*. In connessione con il limite ora detto (e qui di *felix culpa* parlerei un po' meno caldamente) è la spiccata propensione dell'a., secondo un orientamento di indagine che va sempre più diffondendosi, verso il presupposto che tutti i testi giurisprudenziali che ci sono pervenuti sotto il nome dei così detti giuristi classici, esprimano fedelmente, nella sostanza, il pensiero di quei giuristi: una propensione, o piuttosto una prevenzione, che, almeno per quanto concerne la concezione del *ius naturale* e le sue variazioni dettate (sopra tutto a partire dal sec. II d.C.) dal cristianesimo e dalle sue diverse interpretazioni occidentali e orientali, convince ben poco chi, come me, si rifiuti di chiudere gli occhi alla probabilità, o almeno alla possibilità, che gli anni « epiclassici » e postclassici non siano stati in tutto e per tutto anni di immobilismo speculativo solo quanto al diritto. Ma qui il discorso dovrebbe estendersi, sì da non poter essere mantenuto nei limiti di una segnalazione doverosamente intesa ad un sincero elogio per la fatica dello S., gradito *homo novus* della storiografia giusromantica. [A. G.].

20. In *Informatica e diritto* del 1991 (Anno XVII) sono apparsi due contributi di un certo rilievo: il primo, di Elio Fameli, *Il ruolo dell'Intelligenza Artificiale*

nei sistemi informativi giuridici. *Tendenze, problemi, prospettive* (p. 5-26), oltre a racchiudere un'accuratissima bibliografia (p. 13-26) sui sistemi esperti e sulla ricerca automatizzata di informazioni (c.d. *Informatio Retrieval*), formula alcune importanti questioni su accesso alle banche-dati e reperimento delle informazioni, con particolare riguardo ai dati interessanti il giurista: non ultimo, il problema della facilità di utilizzo dei programmi destinati alla ricerca dei dati all'interno del sistema, e quello della 'specializzazione' del programma stesso, ossia della sua adeguatezza alle tecniche di ricerca adottate nel settore specifico e della pertinenza di esso anche agli aspetti sostanziali e di contenuto attinenti alla disciplina scientifica in relazione a cui sono raccolti i dati nella banca elettronica. — Il secondo intervento, di Olsen A. Ghirardi, *Un antiguo problema siempre actual. «Common Law», derecho continental y el problema de los universales* (p. 63-87), si sofferma sulle diverse attitudini del diritto anglosassone e di quello europeo-continentale, sostenendo che entrambe trovano origine nel pensiero filosofico di età medievale. L'esperienza anglosassone, impennata sul particolare e sul procedimento casistico, prenderebbe le mosse dal metodo comparatistico applicato dal Venerabile Beda alle scienze naturali, per passare, attraverso l'empirismo di Bacone ed il nominalismo di Occam, alla configurazione moderna del 'Common Law' come diritto basato sull'esperienza concreta. Il 'Civil Law' nasce invece dalle arti del trivio e del quadrivio, propuguate, fra altri, da Isidoro di Siviglia, per approdare al razionalismo tomistico, che — con la realizzazione di un 'sistema', di un 'piano logico' — si potrebbe come perfettamente consono alla *forma mentis* del giurista continentale. Il Ghirardi tenta poi di esemplificare i due diversi procedimenti, quello di astrazione dal caso particolare della regola generale, e quello di formulazione *a priori* della regola, e di sua modifica attraverso l'applicazione alle esigenze concrete, rilevando che entrambi i procedimenti si fondano, in sostanza, su un identico processo di estensione logica concettuale. Le conclusioni, che propendono (forse con una punta di sciovinismo) per il sistema del 'Civil Law', sono nel senso che (p. 86) « los dos sistemas tienden a acercarse cada vez más. Mientras el estudio de la multiplicación de los casos, en el sistema anglosajón, conduce, inexorablemente, a encontrar en ellos una norma general en cada especie, en el sistema continental la repetición de los casos conduce a mostrar la insuficiencia de la norma, fenómeno que la propia jurisprudencia debe superar en los casos concretos ». [F. LA.].

21. L'opera merita una « lettura » approfondita da parte di qualche specialista ben più competente di me. Ecco perché mi limito qui a segnalare, essenzialmente come testimonianza di una fatica che il paziente e tenace Giuseppe Camodeca ha intensamente condotta per molti anni, e non solamente nella lettura e interpretazione di documenti tanto interessanti quanto malridotti, ma anche nelle insidiose battaglie che sono state rese necessarie (fenomeno non nuovo nel campo epigrafico e papirologico) da molteplici incomprensioni, resistenze e gelosie di ambiente. *L'archivio puteolano dei Sulpicii* (vol. I, Napoli, Jovene, 1992, p. VII-299) può dirsi una miniera di rivelazioni sulla prassi giuridica e giudiziaria romana del sec. I a.C.: rivelazioni tutte presentate dall'a. con estremo rigore filologico, ma non perciò tutte sicure e indiscutibili, anzi per buona parte aperte a discussioni proficue. Sarei lieto

di poter indicare in Camodeca un allievo, mio o altrui, del gruppo giusromanistico napoletano, ma in realtà egli è un autodidatta che si è formato nello studio del metodo di un maestro defunto, e quindi non conosciuto e frequentato materialmente, Vincenzo Arangio-Ruiz. Se un minimo merito posso io attribuirmi nei suoi confronti, è quello di averlo costantemente e fiduciosamente incoraggiato a non giurare nei *verba* di nessuno ed a coltivare, pur se col massimo di autocontrollo, la dote preziosa dell'indipendenza intellettuale. [A. G.]

22. *Legitimation und Funktion des Herrschers. Vom ägyptischen Pharaon zum neuzeitlichen Diktator* è il titolo di un volume apparso nelle « Schriften der Mainzer Philosophischen Fakultätsgesellschaft » e curato da R. Gundlach ed H. Weber (Stuttgart, Steiner Verlag, 1992, p. VIII-358). Esso raccoglie gli atti di un colloquio interdisciplinare svoltosi a Magonza nel 1990 su sovranità e potere assoluto nel corso dei secoli. I contributi ruotano intorno ad aspetti e problemi delle più varie epoche. Si soffermano sui monarchi orientali, con particolare riferimento alla fenomenologia religiosa del « sacro » potere detenuto da faraoni e re ellenistici, R. Gundlach, *Weltherrscher und Weltordnung. Legitimation und Funktion des ägyptischen Königs am Beispiel Thutmosis III. und Amenophis III.*, p. 23-50, del quale si v., innanzitutto, il suggestivo saggio di apertura *Der Sakralherrscher als historisches und phänomenologisches Problem*, p. 1-22; e P. Herz, *Die frühen Ptolemaier bis 180 v. Chr.*, p. 51-97. Mancano contributi di storia romana, che avrebbero potuto, invece, arricchire la descrizione delle tipologie archetipiche. A temi inerenti al dominio di tipo assolutistico nel medioevo — sempre meno basato sul fondamento teocratico e, invece, alla ricerca di nuovi modelli di legittimazione *a posteriori* di posizioni di forza raggiunte attraverso scontri politici e militari — si rivolgono, a loro volta, S. Weinfurter, *Idee und Funktion des « Sakralkönigtums » bei den ottonischen und salischen Herrschern (10. und 11. Jahrhundert)*, p. 99-127; e G. Prinzing, *Das byzantinische Kaisertum im Umbruch. Zwischen regionaler Aufspaltung und erneuter Zentrierung in den Jahren 1204-1282*, p. 129-183. Corposa la parte sulle esperienze moderne nell'ambito del mobile quadro politico occidentale, che comprende, in successione: A. P. Luttenberger, *Kirchenadvokatie und Religionsfriede: Kaiseridee und kaiserliche Reichspolitik im 16. und 17. Jahrhundert*, p. 185-232; H. Weber, *Sakralkönigtum und Herrscherlegitimation unter Heinrich IV.*, p. 233-258; M. Wagner, *Ein englischer Weg zum Absolutismus? Die Tories und die Monarchie 1678-1688*, p. 259-284; P. C. Hartmann, *Der « Absolutismus » Ludwigs XIV. Anspruch und Wirklichkeit*, p. 285-298; A. Schilson, *Der Herrscher als « Erster Diener des Staates ». Friedrich der Grosse und Joseph II.*, p. 299-337. Si giunge, dunque, a lambire l'età contemporanea con E. Oberländer, *Diktaturen des 20. Jahrhunderts: Stalin*, p. 339-353; e si cfr., infine, il *Rückblick* di H. Weber, p. 355-358. Tutto quello che nei vari saggi c'è pare interessante ed esposto in maniera accurata. Mi sia consentita un'osservazione su quanto, invece, nel volume non c'è. Nemmeno un intervento sui più importanti dittatori del nostro secolo: il « duce », Benito Mussolini; Adolf Hitler, il « Führer » per antonomasia (termine fatto sparire discretamente dal titolo stesso del colloquio, che in origine suonava: « Vom 'Gottkönig' zum 'Führer' »); e Francisco Franco, il « caudillo ». Il personaggio su cui verte l'unico contributo dedicato

della disciplina agraria a Roma con particolare riguardo alla politica graccana, per chiarire il contesto di politica legislativa nel quale si inquadra la *lex* attestata nei frammenti urbinati (p. 34-58); interessanti talune osservazioni formulate dal Lintott sulla tecnica di incisione (p. 64 s.), dove l'a. suppone, sulla base degli errori di iscrizione rilevati nella lettura dei testi epigrafici, che i lapicidi lavorassero sotto dettatura, ma avendo dinanzi a sé il testo dell'originale (su papiro o su bronzo? Il Lintott non lo specifica), cui gettavano un'occhiata di tanto in tanto. La seconda sezione (p. 73-288) riporta la nuova lettura dei testi, con traduzione inglese a fronte; l'apparato critico è incluso invece nel 'Commentary' (impostato su una lettura riga per riga dei testi) che fa seguito alla riedizione: scelta, questa, che mi sembra poco felice, in quanto frammenta in modo eccessivo l'illustrazione del testo e distoglie l'attenzione del lettore dal commento complessivo di esso. Pecche del tutto trascurabili, queste, ad ogni modo, alla luce della meritoria fatica dell'autore, che si presenta come una riedizione completa e accurata dei due testi, dalla quale i futuri studi sulla materia non potranno prescindere. [F. L.A.].

31. All'utilità degli studenti e dei giovani studiosi sono dedicati, entrambi in seconda edizione, due volumi caratterizzati dall'intento di collegare, nell'interesse del lettore, il diritto romano alla cultura giuridica moderna. Lo *Uebungsbuch zum römischen Schuldrecht* di Nikolaus BENKE e Franz-Stefan MESSEL (Wien, Manz Verlag, 1993, p. 344) è un « case-book » ampiamente dotato di note illustrative e di quesiti sussidiari, ma riferito (diversamente dagli ottimi manuali del Hausmaninger) a fattispecie romane (e discussi da giuristi romani) enunciate esclusivamente in lingua tedesca, salva la indicazione filologica delle fonti latine cui solo un lettore di particolare diligenza potrebbe eventualmente far capo per documentarsi meglio: metodo, questo, che va sempre più diffondendosi, ma che, a nostro giudizio, è eccessivamente semplicificante, o addirittura spesso fuorviante. Altro è l'impianto e l'intento del libro dal titolo *Die rechtsgeschichtliche Exegese*, che raccoglie tre contributi all'esegesi delle fonti giuridiche, tedesche, romane e canoniche scritti rispettivamente da Hans SCHLOSSER, da Fritz STURM e da Hermann WEBER. Per quanto riguarda la trattazione romanistica dello Sturm, rileviamo con piacere che essa fa seguire due accuratissime ed esaurienti traduzioni e interpretazioni di un passo di Cervidio Scevola (D. 20.1.34 pr.) e di un passo di Salvio Giuliano (D. 18.1.14.1) ad un ampio e ben informato capitolo introduttivo dedicato alla « Digestenexegese » in generale (p. 1-25). Ciò è molto e va molto apprezzato, anche se sarebbe forse stato meglio non limitare la teoria generale dell'esegesi testuale ai soli *Digesta* (ed anche se non viene presa in considerazione, salvo errore, la *Giusromanistica elementare* [1989] di A. GUARINO). [A. R.].

32. L'opera è bene informata, acuta, interessante e gradevolmente scritta. È quanto va detto del libro di Jean-Michel DAVID su *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine* (Roma, Éc. française, 1992, p. XXI-952): un libro, a mio avviso, che avrà vita lunga nella consultazione da parte degli storici della società e dell'ordinamento giuridico romano. Cicerone vi campeggia, come è ovvio, largamente, ma non vi fa la parte del leone, perché l'a. estende il suo esame (completato da una serie di notizie prosopografiche, p. 665 ss.) a tutti gli oratori romani

a noi conosciuti, sino al declino della *libera respublica*, cominciando da Catone maggiore. In tutto, dodici capitoli raggruppati in un preambolo e tre sezioni: « les liens et leur pouvoir » (p. 49 ss.); « le conflit des charismes » (p. 281 ss.); « le spectacle de la morale » (p. 407 ss.). Riassumere? Impossibile. Contestare? Assai difficile, salvo che in vari punti particolari (es., quanto alle « ricompense », p. 121 ss., comunque studiate sulla base di una completa bibliografia). Elogiare? Doveroso. [A. G.].

33. Jakob Seibert, professore di storia antica a Monaco di Baviera, ha dedicato una vasta monografia alla figura di Annibale (S. J., *Hannibal* [Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1993] p. XX-552 piú 10 cartine). Non ne esce fuori un Annibale nuovo, per l'ovvio motivo che le fonti utilizzabili sono quelle che sono, quelle cioè essenzialmente espressive del punto di vista romano. Comunque, il quadro è molto interessante, sopra tutto, nella larghissima parte dedicata anno per anno alla seconda guerra punica. [F. F.].

34. Va salutata con piacere la riedizione fotostatica, con l'aggiunta di un indice delle fonti e di una presentazione scritta da W. Ernst, del *Classical Roman Law* di Fritz Schulz (Oxford, Univ. Press, 1951, repr. Aalen, Scientia Verlag, 1992, p. 14*-XII-683). Particolarmente l'indice delle fonti (p. 651 ss.) contribuisce a mettere in evidenza, anche a beneficio dei lettori piú disattenti, con quanta minuzia l'autore abbia proceduto alla sua ricostruzione storica. Che poi questa ricostruzione spesso, assai spesso, non convinca, è vero ed è ben detto, ma sarebbe disonesto attribuire a puro esercizio di immaginazione, a « romanzo », quella che è e resta invece una interessante e fruttuosa proposta ricostruttiva operata alla luce dei canoni dell'esegesi interpolazionistica piú rigida. Se possono spesso rifiutarsi i risultati, non possono e non devono disconoscersi né la serietà della indagine, né il frutto che da una lettura critica della stessa può ricavarsi ai fini di una visione piú pacata e meno drastica dello sviluppo del diritto romano sino a tutta l'età di Giustiniano. Non è che io voglia qui trovare sorprendenti somiglianze tra Schulz e Cuiacio o Fabro, ma l'analogia, entro certi limiti, è innegabile. Sono stati inutili ai nostri studi i due *Culti* (e tanti altri loro maggiori o minori colleghi)? Lo dica, chi ha questo coraggio. Io no. Non direi, proprio non direi. E così non lo direi del *Classical Roman Law* di Fritz Schulz. [A. G.].

35. Il *Dizionario giuridico romano* a cura di F. Del Giudice e di S. Beltrami (Napoli, Simone, 1993, p. 543) è un complemento didattico molto utile, anche per l'ausilio che offre ai discenti ai fini dell'accentuazione e della pronuncia (all'italiana) dei termini latini. In una seconda edizione è augurabile che gli autori colmino alcune (non molte) lacune e rivedano con attenzione le « voci », di gran parte delle quali peraltro già si può e deve riconoscere l'approssimativa esattezza. [A. R.].

36. « *Tabulae Irnitanae* » *Municipalità e « ius Romanorum »* (Napoli, Jovene, 1993, vol. VI delle Pubblicaz. del Dpt. di Dir. romano e Storia della scienza romanist. Univ. Napoli, p. X-576) è il titolo del volume in cui si è tradotta l'annosa ricerca dedicata da Francesca Lamberti alla *lex Irnitana*, e, prendendo spunto da essa, alle c.d. *leges municipiorum*. Il primo capitolo (*Lo statuto municipale delineato dalla « Irnitana »*, p. 1-83) è volto ad illustrare le peculiarità delle magistrature e del decurionato nei municipi iberici del primo principato, nonché le tematiche scatu-

renti dalla concessione del *ius Latii* alle comunità della Betica romana; il secondo (p. 85-137) è diretto a puntualizzare *Aspetti particolari del regime municipale alla luce della « Irnitana »*; il terzo (p. 139-199) esamina *La « iurisdictio » provinciale nel modello della « Irnitana »*; il quarto (*Statuti municipali e « ius Romanorum »: fra prassi e sistema*, p. 201-261) è dedicato ad un più approfondito esame di natura e funzioni delle leggi di municipi nel primo principato, e ad un'analisi dei riferimenti a *leges* municipali ricorrenti negli scritti dei giuristi, in particolare di età severiana. Il tutto si basa su *La lettura del documento* (p. 265-576), che contiene (*Il testo*, p. 265-373) una nuova edizione critica della *lex*, con una traduzione italiana che dà conto della 'lettura' che ne ha fatto l'a. (la lettura è corredata da note di commento e di raffronto con le traduzioni già edite in altre lingue). Una seconda parte (*Frammenti di leggi municipali d'età imperiale*, p. 375-388) riproduce i frustuli epigrafici noti di leggi municipali analoghe all'*Irnitana*, per lo più di provenienza iberica. Vien dato, poi (p. 389-565), un lessico della *lex Irnitana* (integrato dal testo della *lex Malacitana* che colma la lacuna fra i capp. 51-59 dell'*Irnitana*, derivante dallo smarrimento della tab. VI di quest'ultima). Chiude il volume una esauriente *Bibliografia* (p. 567-576). [I. D. F.]

37. Il corso sul *La 'repressione criminale' nell'esperienza romana* di V. Giuffrè è pervenuto alla terza edizione (ancora col sottotitolo *Profili*, Jovene ed., Napoli, 1993, p. 249). È stato dotato, oltre della accresciuta bibliografia, di un « ragguglio di fonti » (p. 209-226), analitico, tema per tema, e di un indice degli argomenti. Molte le novità, gli affinamenti, i ripensamenti: ad es., sulle vicende applicative della *lex Calpurnia de pecuniis repetundis* (p. 75 ss.), sulla corruzione giudiziaria nella tarda età repubblicana (p. 87 ss.), sul processo per adulterio di Gallitta di cui a Plin. *Epist.* 6.31 (p. 126 ss.), sulla concezione del « reato » secondo i Romani (p. 168 s.). Una notazione metodologica iniziale attinente alla didattica (p. 15 s.) mi trova pienamente consenziente. Non si deve rifuggire da qualche troppo scoperta allusione ai problemi contemporanei (senza ansia ovviamente di « attualizzazioni »); bisogna « spezzare (insomma) l'ipocrisia (o, almeno, la credenza) secondo cui tutti gli studenti sarebbero autonomamente in grado — come Karl Marx, lettore in lingua dei classici — di proiettare Plutarco e Cicerone nella elaborazione del loro pensiero e nel loro muoversi tra i fatti contemporanei », perché questo accadeva forse ancora quando ad insegnare erano i Bonfante, Scialoja, Riccobono e, magari, i Solazzi, Arancio-Ruiz; ma non accade più ai giorni nostri. [A. G.]

38. *Gli schiavi degli ebrei nella legislazione del IV secolo: storia di un divieto* (Bari, Cacucci, 1992, p. XXI-213). Ecco un tema molto delicato, sopra tutto a causa dell'incontro tra due civiltà giuridiche lungi dall'essere omogenee, che Giovanni de Bonfils ha affrontato con dottrina ed equilibrio, aprendo il varco ad interessi e discussioni che sicuramente non mancheranno di venire. [M. D. P.]

39. A distanza di oltre quarant'anni dal fatto compio il dovere di presentare le mie sentite scuse alla memoria di Jacques II de Chabannes monsieur de Lapalisse. In un articolo dal titolo « *Ius Quiritium* », pubblicato in *Iura* 1 (1950) 265 ss., presentai infatti una mia ipotesi con queste testuali parole: « La spiegazione che io passo a proporre è nuova, ma sarebbe probabilmente vecchia di qualche secolo,

se il signor di Lapalisse si fosse occupato di diritto romano». Parole davvero sciagurate: non perché il signor di Lapalisse sia stato uno studioso del diritto romano, ma perché egli, vissuto a cavallo tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo, fu persona tutt'altro che incline a pensare ed a dire cose ovvie, cioè di lapalissiana evidenza. La sua nobile figura di valoroso uomo d'arme e di eminente condottiero di eserciti è stata recentemente illustrata, sulla base di minuziose ricerche, da Dante Zanetti, professore di storia economica nell'università di Pavia, in un libriccino che definire delizioso, oltre che interessante, è troppo poco. *Vita, morte e trasfigurazione del Signore di Lapalisse* (Bologna, Il Mulino, 1992, p. 115) è un saggio di rara amabilità, fatto per insegnare a tutti noi come la ricerca erudita possa essere mascherata, da un uomo di vero ingegno, a guisa di un'elegante «causerie» non esente da fulminanti richiami al presente e da sconcertanti ipotesi ricostruttive: tra le quali ultime mi limito a segnalare quella (p. 80 s.) della buona donna che per rifocillare lo stanco e avvilito Francesco I, appena appena battuto dalle truppe di Carlo V nella battaglia di Pavia, inventò su due piedi, col poco che aveva in cascina, la semplice e corroborante «zuppa alla pavese» (pan secco, uova, burro, formaggio in acqua calda, non senza l'aggiunta di una manciatina di sale, di cui per verità l'autore si è dimenticato). Fu appunto nella giornata (anzi, per la precisione, nella mattinata) di Pavia, il 24 febbraio 1525, che l'ormai anziano signore di Lapalisse, uno dei più distinti capitani di Francesco I, perì sul campo da indomito guerriero, soverchiato da una turba di armati che lo circondarono dopo la caduta da cavallo, e fu in relazione a questo glorioso episodio che tra i suoi soldati si diffuse la famosa quartina secondo cui un quarto d'ora prima di morire egli era ancora «in vita», nel pieno cioè delle sue energie («Monsieur de La Palice est mort, / il est mort devant Pavie: / un quart d'heure avant sa mort / il était encore en vie»). Le «lapalissades», cioè le ovvietà e le tautologie, non sono insomma da riconnettere a Jacques de Chabannes, altro che in via indiretta, cioè per effetto dei facili equivoci ingenerati dagli ingenui versi dedicatigli, per onorarne la strenua vitalità, dai suoi armigeri di Pavia. Mi perdoni, dunque, signor di Lapalisse, per quello che ho scritto nel 1950. E consideri, La prego, che io ho comunque, nei Suoi confronti, colpe ben inferiori a quelle che vanno attribuite all'indefesso versaiolo Bernard de La Monnoye, il quale, oltre un secolo dopo i fatti di Pavia, scrisse deliberatamente, sulla Sua «vita prima della morte», un'ignobile serie di ridanciane quartine: quartine (cfr. p. 103 ss.) che, unite ad altri componimenti della stessa rima, gli valsero (succede) gli onori «immortali» dell'Académie. [A. G.]